Criteri e modalità per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default di distribuzione per i clienti finali di gas naturale con riferimento al periodo 1 ottobre 2014 - 30 settembre 2016

## SEZIONE 1 DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono le definizioni di cui al TIVG, nonché le seguenti definizioni:
  - Acquirente Unico è l'Acquirente unico S.p.A.;
  - anno termico è il periodo compreso tra il 1 ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell'anno successivo:
  - Cassa è la Cassa Conguaglio per il settore elettrico;
  - **decreto ministeriale 31 luglio 2014** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2014;
  - **decreto legislativo n. 164/00** è il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 come successivamente modificato e integrato;
  - **d.P.R. 445/00** è il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 come successivamente modificato e integrato;
  - **procedure concorsuali** sono le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI e dei FD<sub>D</sub> per gli anni termici 2014-2016;
  - **Regolamento FUI** è il Regolamento predisposto dall'Acquirente unico disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione dei FUI;
  - **Regolamento FD**<sub>D</sub> è il Regolamento predisposto dall'Acquirente unico disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione dei FD<sub>D</sub>;
  - **TIVG** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 come successivamente modificata ed integrata.

#### Articolo 2

## Oggetto e ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali finalizzate ad individuare, con riferimento al periodo 1 ottobre 2014 – 30 settembre 2016:

- a) i FUI che assicurano la fornitura di gas naturale limitatamente ai clienti finali di cui all'articolo 30.1, lettera a) del TIVG a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo esercente la vendita sul mercato;
- b) gli  $FD_D$  che assicurano la fornitura di gas naturale limitatamente ai clienti finali di cui all'articolo 30.1, lettera b) del TIVG.
- 2.2 L'Acquirente Unico effettua le procedure concorsuali finalizzate ad individuare:
  - a) i FUI, sulla base delle disposizioni di cui alla Sezione 2 del presente provvedimento, definite secondo gli indirizzi di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2014;
  - b) i FD<sub>D</sub> sulla base delle disposizioni di cui alla Sezione 3 del presente provvedimento, definiti secondo i criteri di cui all'articolo 39 del TIVG.

#### Articolo 3

Individuazione delle aree geografiche di prelievo

3.1 Le aree geografiche di prelievo per l'erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza e per la fornitura del servizio di default di distribuzione sono individuate nell'*Allegato A-1* che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

## SEZIONE 2 PROCEDURE CONCORSUALI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FUI

#### Articolo 4

Criteri generali e requisiti minimi di ammissione dei partecipanti alle procedure concorsuali

- 4.1 Per ciascuna area geografica di prelievo di cui al comma 3.1, i soggetti selezionati attraverso le procedure concorsuali di cui alla presente Sezione 2 assicurano la fornitura di gas naturale, limitatamente ai clienti finali di cui all'articolo 30.1, lettera a) del TIVG e fino al raggiungimento di un volume di gas fornito pari al volume offerto ai sensi del comma 6.1, lettera e), sulla base:
  - a) delle disposizioni di cui alla Sezione 1 del Titolo IV del TIVG, per l'attivazione del servizio per clienti titolari di punti di riconsegna connessi alla rete di distribuzione:
  - b) dell'articolo 3 della deliberazione 418/2014/R/gas, per l'attivazione del servizio per clienti titolari di punti di riconsegna connessi alla rete di trasporto.

- 4.2 L'Autorità, previa comunicazione dell'Acquirente Unico, qualora, con riferimento ad una determinata area di prelievo non sia presentata o ammessa alcuna istanza, ovvero le offerte non rispettino i criteri definiti ai sensi del presente provvedimento applica le disposizioni di cui all'articolo 30 del TIVG dandone informazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
- 4.3 Sono ammessi alle procedure concorsuali gli esercenti la vendita in possesso, alla data di presentazione delle istanze, dei seguenti requisiti:
  - a) sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 164/00;
  - b) che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - c) certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili;
  - d) aver operato forniture a clienti finali nell'ambito del mercato interno europeo per un volume di gas naturale non inferiore, in base alla migliore stima, a 200 (duecento) milioni di standard metri cubi nell'anno termico 2013-2014;
  - e) qualora l'istante sia anche utente del bilanciamento, non si deve trovare nella condizione di cui all'articolo 11, comma 8, della deliberazione 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11;
  - f) aver prestato la fideiussione di cui al comma 5.1.
- 4.4 Qualora alla data del termine ultimo per la presentazione delle istanze di cui al comma 6.4, la società partecipante si trovi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero sia sottoposta alla relativa procedura di ammissione, in deroga a quanto disposto dal comma 4.3, lettera b), la società ha titolo per partecipare se l'istanza è integrata dai documenti, previsti dal comma 4, lettere (a) e (b) del richiamato articolo 186bis, redatti secondo i seguenti criteri:
  - i. la relazione di cui alla richiamata lettera (a) deve avere a oggetto, tra l'altro, la ragionevole capacità di svolgere il servizio di fornitura di ultima istanza per l'intero periodo di esercizio;
  - ii. la dichiarazione di cui alla richiamata lettera (b) deve pervenire da altro operatore in possesso di tutti i requisiti, previsti dal presente articolo 4 e dal comma 7.1 del presente provvedimento, il quale deve assumere l'impegno a mettere a disposizione della società partecipante, per l'intero periodo di

esercizio, le risorse necessarie all'erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza, nonché a subentrare alla medesima società nell'erogazione del medesimo servizio, alle condizioni definite dai provvedimenti dell'Autorità, nel caso in cui questa fallisca, ovvero non sia più in grado di svolgere il servizio.

#### Articolo 5

## Garanzia dell'affidabilità dell'offerta

5.1 Entro l'8 settembre 2014, gli esercenti la vendita interessati all'assunzione dell'incarico di FUI rilasciano a favore della Cassa una fideiussione bancaria a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 15.000 (quindicimila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico di FUI e redatta sul modulo contenuto nell'*Allegato A-2* che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

#### Articolo 6

## Disposizioni per lo svolgimento della procedura

- 6.1 Ciascun partecipante è tenuto a presentare la propria istanza irrevocabile di partecipazione, corredata dai seguenti documenti e informazioni:
  - a) descrizione delle modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 164/00 nei mercati degli Stati membri in cui l'instante ha sede:
  - b) dati relativi alla migliore stima dei volumi di gas naturale fornito ai clienti finali nell'anno termico 2013-2014;
  - c) dichiarazione in merito all'avvenuta iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita del gas naturale ai clienti finali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 200, n. 164;
  - d) indicazione della/e area/e di prelievo di cui al comma 3.1 per la/e quale/i si partecipa alla procedura;
  - e) per ciascuna area indicata, l'offerta irrevocabile in termini di:
    - valore del parametro β, in termini di variazione di prezzo rispetto alla parte variabile della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio QVD di cui all'articolo 7 del TIVG, espressa in c€Smc;

- quantitativo di gas naturale che l'esercente si dichiara disponibile a fornire in qualità di FUI per l'intera durata del servizio, espresso in Smc a P.C.S. 38,1 MJ/Smc;
- f) copia della fideiussione bancaria di cui all'articolo 5 rilasciata a favore della Cassa nonché della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili;
- g) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del d.P.R n. 445/00, che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 4.3, lettere b) ed e), eventualmente integrata dai documenti di cui al comma 4.4;
- h) elenco dei soggetti individuati quali referenti per le comunicazioni relative alla procedura ad evidenza pubblica con indicazione dei relativi recapiti telefonici, fax ed e-mail.
- 6.2 Il quantitativo di cui al comma 6.1, lettera e), offerto da ciascun partecipante per l'intera durata del servizio, per ciascuna area, non può essere inferiore a 120 (centoventi) milioni di standard metri cubi a P.C.S. 38,1 MJ/Smc.
- 6.3 Al fine della definizione delle graduatorie, l'ordine delle priorità delle offerte deve seguire i seguenti criteri:
  - a) per ciascuna area di prelievo, il FUI è individuato sulla base della graduatoria delle offerte pervenute secondo valori crescenti del parametro  $\beta$ ;
  - b) in caso di parità di offerte, sono considerate prioritarie le offerte dei soggetti che hanno dichiarato il maggiore quantitativo di gas di cui al comma 6.1, lettera e);
  - c) in caso di persistente condizioni di parità, sono considerate prioritarie le offerte dei soggetti che risultano primi, anche a pari merito, nella graduatoria per più aree di prelievo di cui al comma 3.1;
  - d) in caso di persistente condizione di parità tra le offerte, si procederà ad estrazione a sorte.
- 6.4 Le istanze di cui al comma 6.1, devono essere presentate all'Acquirente Unico entro le ore 16.00 del 8 settembre 2014 in busta chiusa recando sulla busta la dicitura "Istanza di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI per il periodo 1 ottobre 2014 30 settembre 2016". Le istanze pervenute oltre tale termine, ovvero pervenute non complete entro lo stesso termine, sono da considerarsi come non pervenute.

- 6.5 L'Acquirente Unico provvede a definire all'interno del Regolamento FUI, almeno i seguenti elementi:
  - a) il modello standard e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 6.1;
  - b) le modalità di individuazione di un'apposita Commissione esaminatrice delle istanze;
  - c) le modalità di verifica e di controllo delle istanze;
  - d) le modalità di comunicazione degli esiti delle procedure ai soggetti partecipanti.
- 6.6 L'Acquirente unico pubblica sul proprio sito internet entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presentazione delle istanze di cui al comma 6.4, gli esiti della procedura indicando, per ciascuna area di prelievo di cui al comma 3.1, la graduatoria con i nominativi degli esercenti individuati come FUI e, per ciascun soggetto:
  - a) il valore del parametro  $\beta$ ;
  - b) il quantitativo di gas di cui al comma 6.1, lettera e).

#### 6.7 La Cassa:

- a) sentito l'Acquirente unico, libera la fideiussione bancaria di cui all'articolo 5 entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti la cui partecipazione alla procedura è avvenuta in conformità alle disposizioni del Regolamento FUI;
- b) su richiesta dell'Acquirente Unico, escute la fideiussione bancaria di cui all'articolo 5, in caso di partecipazione alla procedura non conforme alle disposizioni del Regolamento FUI.

#### Articolo 7

#### Garanzia in merito all'assolvimento dell'incarico di FUI

7.1 I soggetti individuati nella graduatoria di cui al comma 6.6, ivi inclusi gli eventuali operatori di cui al comma 4.4, lettera ii., sono tenuti a rilasciare a favore della Cassa e per ciascuna area di prelievo di cui al comma 3.1, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 6.6, apposita fideiussione bancaria pari a 100.000 (centomila) euro, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico del FUI e redatta sul modulo contenuto nell'*Allegato A-3* del presente

- provvedimento a garanzia dell'assolvimento del servizio di FUI e dello svolgimento dello stesso in conformità alle disposizioni previste.
- 7.2 Il FUI risulti assegnatario di più di tre aree di prelievo di cui al comma 3.1 è tenuto a versare un ammontare massimo della fideiussione bancaria di cui al comma 7.1 pari a 300.000 (trecentomila) euro.
- 7.3 Qualora l'Autorità ravvisi violazioni, da parte dei FUI, delle norme disciplinanti l'incarico, la Cassa escute, su richiesta dell'Autorità, la garanzia di cui al comma 7.1 e ne dà comunicazione all'Acquirente unico. I FUI sono tenuti a fornire, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'escussione della fideiussione, nuova garanzia, senza soluzione di continuità con la precedente. L'escussione della garanzia lascia impregiudicata la possibilità di revoca dell'incarico e l'eventuale individuazione, nonché il relativo pagamento, da parte dei FUI, di ulteriori somme dovute relativamente al periodo di svolgimento dell'incarico e non coperte dalla garanzia.

# SEZIONE 3 PROCEDURE CONCORSUALI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FD<sub>D</sub>

#### Articolo 8

Criteri generali e requisiti minimi di ammissione dei partecipanti alle procedure concorsuali

- 8.1 Per ciascuna area geografica di prelievo di cui comma 3.1, i soggetti selezionati attraverso le procedure concorsuali di cui alla presente Sezione 3 assicurano la fornitura di gas naturale, limitatamente ai clienti finali di cui all'articolo 30.1, lettera b) del TIVG, sulla base delle disposizioni di cui alla Sezione 2 del Titolo IV del TIVG, per l'attivazione del servizio per clienti titolari di punti di riconsegna connessi alla rete di distribuzione.
- 8.2 Sono ammessi alle procedure concorsuali gli esercenti la vendita in possesso, alla data di presentazione delle istanze, dei seguenti requisiti:
  - a) sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 164/00;
  - b) che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- c) certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili;
- d) aver operato forniture a clienti finali nell'ambito del mercato interno europeo per un volume di gas naturale non inferiore, in base alla migliore stima, a 400 (quattrocento) milioni di standard metri cubi nell'anno termico 2013-2014;
- e) qualora l'istante sia anche utente del bilanciamento, non si deve trovare nella condizione di cui all'articolo 11, comma 8, della deliberazione 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11;
- f) aver prestato la fideiussione di cui all'articolo 9.
- 8.3 Qualora alla data del termine ultimo per la presentazione delle istanze di cui al comma 10.3, la società partecipante si trovi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero sia sottoposta alla relativa procedura di ammissione, in deroga a quanto disposto dal comma 8.2, lettera b), la società ha titolo per partecipare se l'istanza è integrata dai documenti, previsti dal comma 4, lettere (a) e (b) del richiamato articolo 186bis, redatti secondo i seguenti criteri:
  - i. la relazione di cui alla richiamata lettera (a) deve avere a oggetto tra l'altro la ragionevole capacità di svolgere il servizio di default di distribuzione per l'intero periodo di esercizio;
  - ii. la dichiarazione di cui alla richiamata lettera (b) deve pervenire da altro operatore in possesso di tutti i requisiti, previsti dal presente articolo 8 e dal comma 11.1 del presente provvedimento, il quale deve assumere l'impegno a mettere a disposizione della società partecipante, per l'intero periodo di esercizio, le risorse necessarie all'erogazione del servizio di default di distribuzione, nonché a subentrare alla medesima società nell'erogazione del medesimo servizio, alle condizioni definite dai provvedimenti dell'Autorità, nel caso in cui questa fallisca, ovvero non sia più in grado di svolgere il servizio.

#### Articolo 9

## Garanzia dell'affidabilità dell'offerta

9.1 Entro il 18 settembre 2014, gli esercenti la vendita interessati all'assunzione dell'incarico di FD<sub>D</sub> rilasciano a favore della Cassa una fideiussione bancaria a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 15.000 (quindicimila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico di FD<sub>D</sub> e redatta

sul modulo contenuto nell'*Allegato A-4* che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

#### Articolo 10

## Disposizioni per lo svolgimento della procedura

- 10.1 Ciascun partecipante è tenuto a presentare la propria istanza irrevocabile di partecipazione, corredata dai seguenti documenti e informazioni:
  - a) descrizione delle modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 164/00 nei mercati degli Stati membri in cui l'instante ha sede;
  - b) dati relativi alla migliore stima dei volumi di gas naturale fornito ai clienti finali nell'anno termico 2013-2014;
  - c) dichiarazione in merito all'avvenuta iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita del gas naturale ai clienti finali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 200, n. 164;
  - d) indicazione della/e area/e di prelievo di cui al comma 3.1 per la/e quale/i si partecipa alla procedura;
  - e) per ciascuna area indicata, l'offerta irrevocabile in termini di valore del parametro γ, quale variazione di prezzo rispetto alla parte variabile della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio QVD di cui all'articolo 7 del TIVG, espressa in c€Smc;
  - f) copia della fideiussione bancaria di cui all'articolo 9 rilasciata a favore della Cassa nonché della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili;
    - g) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del d.P.R n. 445/00, che attesti il possesso del requisito di cui al comma 8.2, lettere b) ed e), eventualmente integrata dai documenti di cui al comma 8.3;
    - h) elenco dei soggetti individuati quali referenti per le comunicazioni relative alla procedura ad evidenza pubblica con indicazione dei relativi recapiti telefonici, fax ed e-mail.
- 10.2 Al fine della definizione delle graduatorie, l'ordine delle priorità delle offerte deve seguire i seguenti criteri:
  - a) per ciascuna area di prelievo, il  $FD_D$  è individuato sulla base della graduatoria delle offerte pervenute secondo valori crescenti del parametro  $\gamma$ ;

- b) in caso di parità, sono considerate prioritarie le offerte dei soggetti che risultano primi, anche a pari merito, nella graduatoria per più aree di prelievo di cui al comma 3.1:
- c) in caso di persistente condizione di parità tra le offerte, si procederà ad estrazione a sorte.
- 10.3 Le istanze di cui al comma 10.1, devono essere presentate all'Acquirente Unico entro le ore 16.00 del 18 settembre 2014 in busta chiusa recando sulla busta la dicitura "Istanza di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei  $FD_D$  per il periodo 1 ottobre 2014 30 settembre 2016". Le istanze pervenute oltre tale termine, ovvero non completate entro lo stesso termine, sono da considerarsi come non pervenute.
- 10.4 L'Acquirente Unico provvede a definire all'interno del Regolamento FD<sub>D</sub>, almeno i seguenti elementi:
  - a) il modello standard e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 10.1;
  - b) le modalità di individuazione di un'apposita Commissione esaminatrice delle istanze:
  - c) le modalità di verifica e di controllo delle istanze;
  - d) le modalità di comunicazione degli esiti delle procedure ai soggetti partecipanti.
- 10.5 L'Acquirente unico pubblica sul proprio sito internet entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di presentazione delle istanze di cui al comma 10.3, gli esiti della procedura indicando, per ciascuna area di prelievo di cui al comma 3.1, la graduatoria con i nominativi degli esercenti individuati come FD<sub>D</sub> e, per ciascun soggetto, il valore del parametro γ.

#### 10.6 La Cassa:

- a) sentito l'Acquirente unico, libera la fideiussione bancaria di cui all'articolo 9 entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti la cui partecipazione alla procedura è avvenuta in conformità alle disposizioni del Regolamento  $FD_D$ ;
- b) su richiesta dell'Acquirente Unico, escute la fideiussione bancaria di cui all'articolo 9, in caso di partecipazione alla procedura non conforme alle disposizioni del Regolamento FD<sub>D</sub>.

#### Articolo 11

#### Garanzia in merito all'assolvimento dell'incarico di FD<sub>D</sub>

- 11.1 I soggetti individuati nella graduatoria di cui al comma 10.5, ivi inclusi gli eventuali operatori di cui al comma 8.3, lettera ii., sono tenuti a rilasciare a favore della Cassa e per ciascuna area di prelievo di cui al comma 3.1, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 10.5, apposita fideiussione bancaria pari a 100.000 (centomila) euro, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico del FD<sub>D</sub> e redatta sul modulo contenuto nell'Allegato A-5 del presente provvedimento a garanzia dell'assolvimento del servizio di FD<sub>D</sub> e dello svolgimento dello stesso in conformità alle disposizioni previste.
- 11.2 Il FD<sub>D</sub> risulti assegnatario di più di tre aree di prelievo di cui al comma 3.1 è tenuto a versare un ammontare massimo della fideiussione bancaria di cui al comma 11.1 pari a 300.000 (trecentomila) euro.
- 11.3 Qualora l'Autorità ravvisi violazioni, da parte dei FD<sub>D</sub>, delle norme disciplinanti l'incarico, la Cassa escute, su richiesta dell'Autorità, la garanzia di cui al comma 11.1 e ne dà comunicazione all'Acquirente unico. I FD<sub>D</sub> sono tenuti a fornire, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'escussione della fideiussione, nuova garanzia, senza soluzione di continuità con la precedente. L'escussione della garanzia lascia impregiudicata la possibilità di revoca dell'incarico e l'eventuale individuazione, nonché il relativo pagamento, da parte dei FD<sub>D</sub>, di ulteriori somme dovute relativamente al periodo di svolgimento dell'incarico e non coperte dalla garanzia.

## SEZIONE 4 DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 12

Obblighi in capo alle imprese distributrici e agli attuali soggetti responsabili dell'erogazione dei servizi di ultima istanza

#### 12.1 Entro il 1 settembre 2014:

- a) i FUI uscenti responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2014, comunicano all'Acquirente Unico, secondo le modalità e all'indirizzo di posta elettronica dal medesimo definiti:
  - i. per ciascuna area di prelievo di cui al comma 3.1, il numero di punti di riconsegna forniti nel mese della comunicazione in qualità di FUI per i quali

- non è pervenuta la comunicazione di recesso a far data dall'1 ottobre 2014 del medesimo anno, ed i volumi annui corrispondenti;
- ii. per ciascuna area di prelievo di cui al comma 3.1 e relativamente a ciascuna tipologia di cui al comma 2.3 del TIVG e per ciascun mese, il numero di punti di riconsegna forniti nel periodo ottobre 2013 luglio 2014 in qualità di FUI, nonché l'indicazione, per i punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera c) del TIVG dei volumi annui corrispondenti;
- b) le imprese di distribuzione comunicano all'Acquirente Unico, per ciascuna area di prelievo di cui all'articolo3 comma 3.1, la miglior stima del numero di punti di riconsegna e dei volumi annui corrispondenti che saranno oggetto della richiesta di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza riferita al mese di ottobre.

#### 12.2 Entro il 5 settembre 2014:

- a) il FD<sub>D</sub> responsabile dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2014, comunica all'Acquirente Unico:
  - i. per ciascuna area di prelievo di cui al comma 3.1, il numero di punti di riconsegna forniti nel mese della comunicazione in qualità di FD<sub>D</sub> ed i volumi annui corrispondenti;
  - ii. per ciascuna area di prelievo di cui al comma 3.1 e relativamente a ciascuna tipologia di cui al comma 2.3 del TIVG e per ciascun mese del periodo ottobre 2013 giugno 2014:
    - ii1) il numero di punti di riconsegna forniti in qualità di  $FD_D$  e i volumi annui corrispondenti;
    - ii2) il numero dei punti di riconsegna attivati ai sensi del comma 32.2, lettere a) e d) del TIVG e i volumi annui corrispondenti;
    - ii3) il numero di richieste di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità;
- b) le imprese di distribuzione comunicano all'Acquirente Unico, per ciascuna area di prelievo di cui al comma 3.1, la miglior stima del numero di punti di riconsegna e dei volumi annui corrispondenti che saranno oggetto della richiesta di attivazione del servizio di fornitura di default riferita al mese di ottobre.
- 12.3 La mancata, incompleta o gravemente erronea messa a disposizione delle informazioni di cui al presente articolo 12 nei tempi ivi previsti costituisce presupposto per l'avvio di procedimenti, da parte dell'Autorità, per l'adozione di sanzioni amministrative e pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

#### Articolo 13

## Ulteriori obblighi in capo all'Acquirente unico

- 13.1 L'Acquirente unico pubblica sul proprio sito internet, per ciascuna per ciascuna area di prelievo di cui al comma 3.1:
  - a) entro il 3 settembre 2014, le informazioni relative al servizio di fornitura di ultima istanza comunicate da ciascuno dei FUI responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2014 e dalle imprese di distribuzione ai sensi del comma 12.1, distinte per ciascun mese del periodo ottobre 2013 –giugno 2014 e per il mese di settembre 2014;
  - b) entro il 10 settembre 2014, le informazioni relative al servizio di fornitura del servizio di default comunicate dal  $FD_D$  responsabile dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2014 e dalle imprese di distribuzione ai sensi del comma 12.2 distinte per ciascun mese del periodo ottobre 2013 giugno 2014 e per il mese di settembre 2014.
- 13.2 Nelle pubblicazioni di cui al comma 13.1 L'Acquirente Unico specifica che le informazioni relative al mese di settembre 2014 costituiscono esclusivamente una stima delle forniture nella responsabilità degli esercenti i servizi di ultima istanza per il solo mese di ottobre 2014.
- 13.3 Sulla base delle disposizioni di cui al presente provvedimento, l'Acquirente Unico redige:
  - a) il Regolamento FUI e provvede alla sua pubblicazione sul proprio sito internet entro il 3 settembre 2014;
  - b) il Regolamento FD<sub>D</sub> e provvede alla sua pubblicazione sul proprio sito internet entro il 8 settembre 2014.

## Articolo 14

#### Assunzione degli incarichi

- 14.1 Per ciascuna area:
  - a) il FUI che occupa il primo posto nella graduatoria di cui al comma 6.6, è responsabile, a partire dall'1 ottobre 2014 e fino al 30 settembre 2016, ovvero fino al raggiungimento di un volume di gas fornito pari al volume offerto ai

- sensi del comma 6.1, lettera e), delle forniture di ultima istanza per i clienti finali di cui al comma 30.1, lettera a) del TIVG.
- b) il  $FD_D$  che occupa il primo posto nella graduatoria di cui al comma 10.5, è responsabile, a partire dall'1 ottobre 2014 e fino al 30 settembre 2016, delle forniture di ultima istanza per i clienti finali di cui al comma 30.1, lettera b) del TIVG.

## Allegato A-1

## Aree di prelievo

Ai fini delle procedure concorsuali per l'individuazione dei FUI e dei  $FD_D$  per gli anni termici 2014-2016 sono individuate le seguenti 8 (otto) aree geografiche di prelievo:

- 1. Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria;
- 2.Lombardia;
- 3. Trentino Alto Adige e Veneto;
- 4. Friuli-Venezia Giulia e Emilia Romagna;
- 5. Toscana, Umbria e Marche;
- 6. Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia;
- 7.Lazio e Campania;
- 8. Sicilia e Calabria.

MODELLO PER LA FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DELL'AFFIDABILITÀ DELL'OFFERTA DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 418/2014/R/GAS

Spett. le Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

..., lì ...

Fideiussione (rif. n. ...)

La Banca ..., filiale di ..., con sede legale in ..., C.F. ..., P.I. ..., iscritta al Registro delle Imprese al n. ..., iscritta all'Albo delle banche ... al n. ..., capitale sociale Euro ... , in persona dei suoi legali rappresentanti ... (nel seguito: la Banca)

#### PREMESSO CHE

- ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 7 agosto 2014 418/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 418/2014/R/gas), gli esercenti l'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali interessati a partecipare alle procedure concorsuali per l'individuazione dei FUI sono tenuti a rilasciare fideiussione bancaria per un ammontare di 15.000 (quindicimila) euro a favore della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa);
- la società [denominazione e ragione sociale], con sede legale in....., in persona del legale rappresentante......, codice fiscale/partita IVA ..., capitale sociale Euro..., di cui sottoscritto ..., di cui versato ..., iscritta presso ..., (nel seguito: il Richiedente) è esercente l'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali in possesso di autorizzazione alla vendita;
- il Richiedente ha presentato formale richiesta di rilascio della fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare di 15.000 (quindicimila) euro.

## TUTTO CIÒ PREMESSO

la Banca presta la presente fideiussione in favore della Cassa secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato A alla deliberazione 418/2014/R/gas.

- 1. La fideiussione è valida ed efficace dal [data da indicare] al [data da indicare].
- 2. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'affidabilità dell'offerta ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 418/2014/R/gas.
- 3. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l'importo di Euro 15.000 (quindicimila), senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Richiedente abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta della Cassa.
- 4. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 3, da inoltrarsi via telefacsimile, la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
- 5. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva la Cassa dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui la Cassa non abbia proposto istanza nei confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata.
- 6. In deroga all'articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale del Richiedente nei confronti di Cassa dovesse essere dichiarata invalida.
- 7. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.
- 8. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti della Cassa, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti della Cassa.
- 9. La Banca accetta che i diritti relativi all'escussione della presente fideiussione e spettanti alla Cassa siano esercitati dalla Cassa, ovvero da un soggetto appositamente incaricato dalla stessa.

- 10. Ogni comunicazione dovrà essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi: ...,[indirizzo]...-, [indirizzo e-mail].... Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.
- 11. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente il Foro di Roma.

Denominazione della Banca

Firme dei legali rappresentanti

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai punti 2 (rinuncia al beneficio della preventiva escussione), 3 (pagamento a prima richiesta), 5 (deroga ai termini previsti dall'art. 1957 del codice civile, 6 (deroga alla validità), 7 (rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile), 8 (rinuncia ad istanze o azioni) e 11 (Foro competente) della presente fideiussione.

La Banca

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

MODELLO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA DA RILASCIARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 4182014/R/GAS.

Spett. le Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

..., lì ...

Fideiussione (rif. n. ...)

La Banca ..., filiale di ..., con sede legale in ..., C.F. ..., P.I. ..., iscritta al Registro delle Imprese al n. ..., iscritta all'Albo delle banche ... al n. ..., capitale sociale Euro ..., in persona dei suoi legali rappresentanti ... (nel seguito: la Banca),

#### PREMESSO CHE

- ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A della deliberazione 7 agosto 2014 418/2014/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i FUI individuati tramite le procedure concorsuali, sono tenuti a rilasciare a favore della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito Cassa) fideiussione bancaria a garanzia dell'assolvimento del servizio di fornitore di ultima istanza e dello svolgimento dello stesso in conformità alle disposizioni previste;
- i FUI erogano il servizio a partire dal 1 ottobre 2014 e fino al 30 settembre 2016, ai sensi del comma 14.1, lettera a), dell'Allegato A della deliberazione 418/2014/R/gas;
- la società [denominazione e ragione sociale], con sede legale in..., in persona del legale rappresentante....., codice fiscale/partita IVA ..., capitale sociale Euro..., di cui sottoscritto ..., di cui versato ..., iscritta presso ..., (nel seguito Richiedente) è stata individuata quale fornitore di ultima istanza a seguito dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'Allegato A della deliberazione 418/2014/R/gas;
- il Richiedente ha presentato formale richiesta di rilascio della fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare di 100.000 (centomila) euro.

## TUTTO CIÒ PREMESSO

la Banca presta la presente fideiussione in favore della Cassa secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato A della deliberazione 418/2014/R/gas.

- 1. La fideiussione è valida ed efficace dal [data da inserire] al [data da inserire]
- 2. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce:
  - l'assolvimento del servizio di fornitore di ultima istanza, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 64/09 e in particolare del Titolo IV, Sezione 1:
  - lo svolgimento del servizio di fornitore di ultima istanza in conformità di ogni altra disposizione disciplinante lo stesso.
- 3. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l'importo di Euro 100.000 (centomila) senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Richiedente abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta della Cassa.
- 4. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 3, da inoltrarsi via telefacsimile, la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
- 5. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva la Cassa dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui la Cassa non abbia proposto istanza nei confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata.
- 6. In deroga all'articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale del Richiedente nei confronti di Cassa dovesse essere dichiarata invalida.
- 7. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.
- 8. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti della Cassa, in relazione alle obbligazioni assunte con la

presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti della Cassa.

- 9. La Banca accetta che i diritti relativi all'escussione della presente fideiussione e spettanti alla Cassa siano esercitati dalla Cassa, ovvero da un soggetto appositamente incaricato dalla stessa.
- 10. Ogni comunicazione dovrà essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi: ...,[indirizzo]...-, [indirizzo e-mail]... .Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.
- 11. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente il Foro di Roma.

Denominazione della Banca

Firme dei legali rappresentanti

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai punti 2 (rinuncia al beneficio della preventiva escussione), 3 (pagamento a prima richiesta), 5 (deroga ai termini previsti dall'art. 1957 del codice civile), 6 (deroga alla validità), 7 (rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile), 8 (rinuncia ad istanze o azioni) e 11 (Foro competente) della presente fideiussione.

## La Banca

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

MODELLO PER LA FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DELL'AFFIDABILITÀ DELL'OFFERTA DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 418/2014/R/GAS.

Spett. le Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

..., lì ...

Fideiussione (rif. n. ...)

La Banca ..., filiale di ..., con sede legale in ..., C.F. ..., P.I. ..., iscritta al Registro delle Imprese al n. ..., iscritta all'Albo delle banche ... al n. ..., capitale sociale Euro ..., in persona dei suoi legali rappresentanti ... (nel seguito: la Banca)

#### PREMESSO CHE

- ai sensi dell'articolo 9 dell'Allegato A della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 7 agosto 2014, 418/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 418/2014/R/gas), gli esercenti l'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali interessati a partecipare alle procedure concorsuali per l'individuazione dei FD<sub>D</sub> sono tenuti a rilasciare fideiussione bancaria per un ammontare di 15.000 (quindicimila) euro a favore della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa);
- la società [denominazione e ragione sociale], con sede legale in....., in persona del legale rappresentante......, codice fiscale/partita IVA ..., capitale sociale Euro..., di cui sottoscritto ..., di cui versato ..., iscritta presso ..., (nel seguito: il Richiedente) è esercente l'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali in possesso di autorizzazione alla vendita;
- il Richiedente ha presentato formale richiesta di rilascio della fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare di 15.000 (quindicimila) euro.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

la Banca presta la presente fideiussione in favore della Cassa secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato A alla deliberazione 418/2014/R/gas.

- 12. La fideiussione è valida ed efficace dal [data da indicare] al [data da indicare].
- 13. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'affidabilità dell'offerta ai sensi dell'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 418/2014/R/gas.
- 14. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l'importo di Euro 15.000 (quindicimila), senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Richiedente abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta della Cassa.
- 15. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 3, da inoltrarsi via telefacsimile, la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
- 16. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva la Cassa dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui la Cassa non abbia proposto istanza nei confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata.
- 17. In deroga all'articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale del Richiedente nei confronti di Cassa dovesse essere dichiarata invalida.
- 18. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.
- 19. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti della Cassa, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti della Cassa.

- 20. La Banca accetta che i diritti relativi all'escussione della presente fideiussione e spettanti alla Cassa siano esercitati dalla Cassa, ovvero da un soggetto appositamente incaricato dalla stessa.
- 21. Ogni comunicazione dovrà essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi: ...,[indirizzo]...-, [indirizzo e-mail].... Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.
- 22. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente il Foro di Roma.

Denominazione della Banca

Firme dei legali rappresentanti

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai punti 2 (rinuncia al beneficio della preventiva escussione), 3 (pagamento a prima richiesta), 5 (deroga ai termini previsti dall'art. 1957 del codice civile, 6 (deroga alla validità), 7 (rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile), 8 (rinuncia ad istanze o azioni) e 11 (Foro competente) della presente fideiussione.

#### La Banca

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

10

MODELLO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA DA RILASCIARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 418/2014/R/GAS.

Spett. le Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

..., lì ...

Fideiussione (rif. n. ...)

La Banca ..., filiale di ..., con sede legale in ..., C.F. ..., P.I. ..., iscritta al Registro delle Imprese al n. ..., iscritta all'Albo delle banche ... al n. ..., capitale sociale Euro ..., in persona dei suoi legali rappresentanti ... (nel seguito: la Banca),

#### PREMESSO CHE

- ai sensi dell'articolo 11 dell'Allegato A della deliberazione 7 agosto 2014 418/2014/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i FD<sub>D</sub> individuati tramite le procedure concorsuali, sono tenuti a rilasciare a favore della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito Cassa) fideiussione bancaria a garanzia dell'assolvimento del servizio di fornitore del servizio di default e dello svolgimento dello stesso in conformità alle disposizioni previste;
- i FD<sub>D</sub> erogano il servizio a partire dal 1 ottobre 2014 e fino al 30 settembre 2016, ai sensi del comma 14.1, lettera b) dell'Allegato A della deliberazione 418/2014/R/gas;
- la società [denominazione e ragione sociale], con sede legale in..., in persona del legale rappresentante....., codice fiscale/partita IVA ..., capitale sociale Euro..., di cui sottoscritto ..., di cui versato ..., iscritta presso ..., (nel seguito Richiedente) è stata individuata quale fornitore del servizio di default a seguito dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'Allegato A della deliberazione 418/2014/R/gas;

- il Richiedente ha presentato formale richiesta di rilascio della fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare di 100.000 (centomila) euro.

## TUTTO CIÒ PREMESSO

la Banca presta la presente fideiussione in favore della Cassa secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato A della deliberazione 418/2014/R/gas.

- 12. La fideiussione è valida ed efficace dal [data da inserire] al [data da inserire]
- 13. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce:
  - l'assolvimento del servizio di fornitore del servizio di default, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 64/09 e in particolare del Titolo IV, Sezione 2;
  - lo svolgimento del servizio di fornitore del servizio di default in conformità di ogni altra disposizione disciplinante lo stesso.
- 14. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l'importo di Euro 100.000 (centomila) senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Richiedente abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta della Cassa.
- 15. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 3, da inoltrarsi via telefacsimile, la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
- 16. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva la Cassa dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui la Cassa non abbia proposto istanza nei confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata.
- 17. In deroga all'articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale del Richiedente nei confronti di Cassa dovesse essere dichiarata invalida.
- 18. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.

12

- 19. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti della Cassa, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti della Cassa.
- 20. La Banca accetta che i diritti relativi all'escussione della presente fideiussione e spettanti alla Cassa siano esercitati dalla Cassa, ovvero da un soggetto appositamente incaricato dalla stessa.
- 21. Ogni comunicazione dovrà essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi: ...,[indirizzo]...-, [indirizzo e-mail]... .Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.
- 22. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente il Foro di Roma.

Denominazione della Banca

Firme dei legali rappresentanti

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai punti 2 (rinuncia al beneficio della preventiva escussione), 3 (pagamento a prima richiesta), 5 (deroga ai termini previsti dall'art. 1957 del codice civile), 6 (deroga alla validità), 7 (rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile), 8 (rinuncia ad istanze o azioni) e 11 (Foro competente) della presente fideiussione.

### La Banca

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

13